

COMUNE DI FONTANAFREDDA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 9.04.2026

Parere su sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del personale 2026-2028" del PIAO

Premesso che l'organo di revisione del Comune di Fontanafredda si è riunito il giorno 9/4//2026 per esaminare la proposta di delibera giuntale di approvazione del PIAO – sottosezione "Fabbisogno di personale" che verrà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale nella prossima seduta;

Presenta

l'allegato parere che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il 9/4/2026

L'organo di revisione

Dottoressa Isabella Antonia Santini

Dottor Ivan Geromel

Dottoressa Vania Gobat

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Parere sul Piano triennale dei fabbisogni di personale - P.I.A.O. 2026/2028

Il collegio dei revisori dei conti,

premesse:

- che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, essendo dotata in merito di potestà normativa costituzionalmente tutelata, ha disciplinato con proprie leggi gli obblighi di finanza pubblica stabilendo, in particolare, che i vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della regione;
- che il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di “sostenibilità finanziaria” introdotto anche dal legislatore statale con l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e che, rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, tale concetto di sostenibilità finanziaria si basa sulla capacità dell’ente di mantenere l’equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate e spese correnti, senza eccedere nella rigidità della spesa stessa;

visto:

- l’art. 22, comma 1, della L.R. 18/2015, come modificato dall’art. 6 della L.R. 20/2020, che recita: *“Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia”*;
- l’art. 22-ter della L.R. 18/2015, come modificato dall’art. 7 della L.R. 20/2020, che al comma 2 prevede che gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorsi cinque anni dall’anno successivo a quello in cui è stato rilevato il superamento del valore soglia, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all’art. 22, comma 1, della legge medesima;
- la delibera della Giunta Regionale FVG n. 1885 del 14.12.2020 rubricata *“Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione. Determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva”*. Tale delibera prevede che il valore soglia per la sostenibilità della spesa di personale è determinato quale rapporto tra la spesa di personale complessiva e le entrate correnti;
- la delibera della Giunta Regionale FVG n. 1994 del 23.12.2021 rubricata *“L.R. 18/2015. Obblighi di finanza pubblica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento dei valori soglia dell’indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai “contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche”. Approvazione definitiva”*.

preso atto che:

- l’art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni adottino il piano triennale dei

fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, e stabilisce che il piano debba indicare **le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione**, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; il medesimo articolo prevede inoltre che, in sede di definizione del piano, l'amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo; la mancata adozione degli adempimenti previsti dall'art. 6 comporta il divieto di assunzione di personale;

- l'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), mentre il DPR 24 giugno 2022, n. 81 ha disposto, per le amministrazioni tenute al PIAO, l'assorbimento dei piani settoriali nella corrispondente sezione del PIAO, sicché il piano triennale dei fabbisogni di personale confluisce oggi nel PIAO;
- al contenuto "minimo regolamentare" del PIAO previsto dal DM 132/2022 va aggiunto ciò che deriva direttamente dall'**art. 6 d.lgs. 165/2001** e dalle **linee di indirizzo 2018**: il piano deve essere **triennale, adottato annualmente, coerente con DUP/bilancio/performance**, fondato su una verifica organizzativa reale dei fabbisogni e deve esplicitare **le risorse finanziarie** destinate alla sua attuazione. Le linee 2018 insistono sul fatto che il fabbisogno non va costruito con logica meramente sostitutiva del turn over, ma partendo da servizi, processi, competenze mancanti e priorità organizzative.
- All'interno del D.U.P. 2026-2028 l'ente ha individuato la spesa prevista a bilancio dimostrandone il contenimento entro i valori soglia regionali e ha rinviato al PIAO i dettagli relativi alle "strategie" da adottare nelle politiche del personale;
- Nel PIAO oggetto del presente esame l'ente ha specificato la dotazione organica già coperta di n. 44 dipendenti, oltre al Segretario comunale oltre a quella che riferisce di voler reclutare;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001 prevede la verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze/soprannumero di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

constatato che l'Ente, come attestato nel Piano triennale dei fabbisogni di personale riportato nella sottosezione 3.3 del P.I.A.O. 2026-2028, non ha rilevato situazioni di eccedenza o soprannumero di personale;

esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale recante approvazione del P.I.A.O. 2026-2028 comprensivo della sottosezione 3.3 Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, con l'indicazione della spesa di personale prevista nel triennio a fronte del fabbisogno di personale rammostrato;

preso atto che l'Ente:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2024 e anche per il 2025;
- con delibera n. 111 del 29.12.2025 ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 la cui impostazione fa presupporre il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2026-2028;

rilevato che:

- il Comune di Fontanafredda sulla base della delibera della Giunta Regionale n. 1994/2021, si colloca nella classe demografica f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti a cui corrisponde un valore soglia per la spesa di personale del 23,40% delle entrate correnti al netto del FCDE a cui si aggiunge un incremento premiale del 5% connesso alla sostenibilità del debito;
- il valore soglia finale per la sostenibilità della spesa di personale è quindi determinato come segue:
 - anno 2026: 28,40%
 - anno 2027: 28,40%
 - anno 2028: 28,40%
- la spesa di personale, al netto di quella finanziata da entrate dedicate, è prevista come segue:
 - anno 2026: euro 2.509.192,97;
 - anno 2027: euro 2.359.683,00;
 - anno 2028: euro 2.331.683,00;
- le entrate correnti, al netto degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, sono previste come segue:
 - anno 2026: euro 11.670.990,56
 - anno 2027: euro 11.332.402,91
 - anno 2028: euro 11.395.851,88

preso atto che la percentuale della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti previste nel bilancio 2026-2028 risulta pertanto come segue:

- anno 2026: 23,40% con uno scostamento del -6,90%
- anno 2027: 20,82% con uno scostamento del -7,58%
- anno 2028: 20,46 % con lo scostamento del -7,94%

E quindi si posiziona entro il valore soglia per l'intero triennio;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta,

esprime

parere favorevole sulla sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del personale 2026-2028" del PIAO del Comune di Fontanafredda, in quanto la stessa risulta, sotto il profilo contabile e programmatico, coerente con il bilancio di previsione 2026-2028, con il DUP e con la disciplina regionale vigente in materia di sostenibilità della spesa di personale.

rammenta

la circostanza che il Piano triennale dei fabbisogni di personale è basato su dati previsionali e della conseguente necessità che gli organi competenti provvedano ad un puntuale monitoraggio sulla loro realizzazione ed evoluzione;

Fontanafredda, 09/04/2026

Il collegio dei revisori

Dottoressa Isabella Antonia Santini

Dottoressa Vania Gobat

Dottor Ivan Goromel